

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 44

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 novembre 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 192. Ordinanza 10 ottobre - 5 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo trascritto presso il PRA.

- Legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), art. 8-*quater*, comma 4, introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011»..

Pag. 1

N. 193. Ordinanza 10 ottobre - 5 novembre 2018

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Azione penale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, nei confronti della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

- Deliberazione del 3 maggio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, relativa al mantenimento del regime di segretezza apposto sul verbale contenente l'audizione, dinanzi alla Commissione, dell'ingegnere D. F. del 2 agosto 2016; non accoglimento dell'istanza di desecretazione inoltrata alla medesima Commissione dalla Procura di Torino in data 23 giugno 2017....

Pag. 3

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori - Previsione che consente, al ricorrere di determinate condizioni, l'autorizzazione al prelievo, alla cattura o all'uccisione di esemplari appartenenti alle specie dell'orso (*Ursus arctos*) e del lupo (*Canis lupus*).

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE), art. 1.


Pag. 7

N. 66. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di emissioni odorigene - Procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA - Sanzioni - Competenze della Giunta regionale.

- Legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d); art. 3, in particolare, comma 5; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 9; nonché Allegato tecnico.....

Pag. 10



- N. **153.** Ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2018
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Condono edilizio - Interventi di ristrutturazione edilizia conformi alla legislazione urbanistica ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 - Rilascio del titolo in sanatoria - Condizioni.
 – Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 34, comma 2, lettera a). Pag. 17
- N. **154.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2018
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Effetti dell'ammissione - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prenotazione a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
 – Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 131, comma 3. Pag. 23
- N. **155.** Ordinanza del Tribunale di Livorno del 13 aprile 2018
Sanzioni amministrative - Codice delle comunicazioni elettroniche - Misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 – Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 98, comma 9, come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Pag. 28
- N. **156.** Ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 novembre 2017
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Distanze tra fabbricati - Deroga ai limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
 – Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), art. 103, comma 1-bis. Pag. 30



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 192

Ordinanza 10 ottobre - 5 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo trascritto presso il PRA.

- Legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), art. 8-*quater*, comma 4, introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, ultimo comma (*recte*: comma 4), della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Antonio Errichiello e la Regione Toscana, nonché Equitalia servizi di riscossione spa, con ordinanza del 2 maggio 2017, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa - Agenzia Riscossione Napoli, per l'annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non dovuta, in quanto relativa a periodo in cui l'autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l'adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, ultimo comma (*recte*: comma 4), della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto all'originario testo normativo dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno



2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento ai titoli per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario»;

che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - e con l'art. 119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice *a quo* fa proprie) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»);

che, in questo giudizio incidentale, si è costituita la Regione Toscana, eccependo l'inammissibilità o la non fondatezza dell'odierna questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 2017.

Considerato che, effettivamente, con la sentenza n. 47 del 2017 (di cui non tiene conto la rimettente), questa Corte ha già dichiarato «non fondata [identica] questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione»;

che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chiarito come il “fermo amministrativo” - al quale è correlata l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), come convertito, nella legge 28 febbraio 1982, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l'esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 - sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche che a quest'ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-*bis*, poi rifluito nell'art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada»;

che l'esclusione della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - quale propriamente prevista dal censurato art. 8-*quater* della legge reg. Toscana n. 49 del 2003 - «non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola - innovativamente introdotta dallo stesso - che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo» (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);

che, rispetto a tali motivazioni, alcuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;

che la questione sollevata dalla rimettente è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicem-*



bre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180192

N. 193

Ordinanza 10 ottobre - 5 novembre 2018

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Azione penale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, nei confronti della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

- Deliberazione del 3 maggio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, relativa al mantenimento del regime di segretezza apposto sul verbale contenente l'audizione, dinanzi alla Commissione, dell'ingegnere D. F. del 2 agosto 2016; non accoglimento dell'istanza di desecretazione inoltrata alla medesima Commissione dalla Procura di Torino in data 23 giugno 2017.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del 3 maggio 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, relativa al mantenimento del regime di segretezza apposto sul verbale contenente l'audizione, dinanzi alla



Commissione, dell'ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, e al non accoglimento dell'istanza di desecretazione inoltrata alla medesima Commissione dalla Procura di Torino in data 23 giugno 2017, promosso dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino, con ricorso depositato in cancelleria il 19 gennaio 2018 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri 2018, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 gennaio 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto, quale titolare del procedimento n. 2017/3922, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati), nonché nei confronti della Camera dei deputati, in persona del suo Presidente *pro tempore*, e del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente *pro tempore*, chiedendo dichiararsi che non spettava alla medesima Commissione bicamerale confermare il segreto sul verbale contenente l'audizione dell'ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, nonché rigettare la richiesta di desecretazione avanzata dalla Procura di Torino, e, per l'effetto, chiedendo altresì di annullare la deliberazione del 3 maggio 2017, che ha mantenuto la secretazione del resoconto stenografico della seduta del 2 agosto 2016, e consentire quindi la prosecuzione dell'attività dell'autorità giudiziaria;

che la Procura ricorrente premette di procedere in relazione alla querela, proposta dall'onorevole Stefano Vignaroli, per il reato di diffamazione aggravata in riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" dal titolo «Anche Vignaroli finisce nel mirino per le presunte pressioni su Tronca. Commissione Ecomafie e pm potrebbero ascoltare il deputato»;

che, nel proprio atto di denuncia-querela, l'onorevole Vignaroli lamentava che la giornalista autrice dell'articolo avesse posto arbitrariamente in relazione l'inchiesta cosiddetta "Monnezzopoli" e quella cosiddetta "Mafia Capitale", addebitando al Movimento Cinque Stelle «ombre di intrighi», da un lato alludendo alla sua relazione con la senatrice Paola Taverna e ai loro presunti rapporti con l'ex assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro; e, dall'altro, riferendo che, secondo quanto dichiarato dall'ingegnere Daniele Fortini nel corso della sua audizione davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, lo stesso querelante avrebbe esercitato pressioni sul commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Tronca, per l'allontanamento dell'ex direttore generale dell'AMA, dott. Alessandro Filippi;


che il querelante addebitava, inoltre, alla stessa giornalista, il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'art. 326 del codice penale, in concorso con soggetto non identificato, a norma dell'art. 110 cod. pen., sul rilievo che «tale vicenda l'articolaista deve aver appreso, violando il segreto preteso dal medesimo Fortini ed apposto alle sue dichiarazioni dal presidente della Bicamerale», richiedendo, dunque, alla Procura ricorrente di «accertare come mai nell'articolo compare tale questione, oggetto appunto della detta segretazione, e guarda caso secondo la falsa ricostruzione dei fatti offerta dal Fortini»;

che a tal proposito la ricorrente sottolinea come le doglianze espresse dal querelante siano diverse ed investano: a) il tenore reputato diffamatorio dell'articolo di stampa; b) la diffusione del contenuto di dichiarazioni che, secondo quanto dichiarato dall'onorevole Vignaroli, il quale rivestiva la carica di vice presidente della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, erano state rese dall'ingegnere Fortini in sede di audizione presso la Commissione medesima, ma con richiesta di segretazione; c) la non veridicità di tali dichiarazioni;

che la denuncia-querela era dunque rivolta sia nei confronti della giornalista che aveva firmato l'articolo, sia nei confronti del direttore responsabile del quotidiano "La Stampa", sia, infine, nei confronti di quanti si fossero resi responsabili del reato di rivelazione di segreto di ufficio, punito - in base all'art. 5 della legge n. 1 del 2014, istitutiva della Commissione parlamentare anzidetta - dall'art. 326 cod. pen.;

che, in data 28 febbraio 2017, la Procura ricorrente chiedeva al Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta copia della audizione dell'ingegnere Fortini del 2 agosto 2016, con richiesta di precisare «se, quando e in quali termini tale atto sia stato secretato» e «se lo stesso risulti ancora secretato» e «quando lo stesso sarà desecretato»;

che l'allora Presidente della Commissione, onorevole Alessandro Bratti, trasmetteva, con nota del 21 marzo 2017, «in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale», l'intero resoconto stenografico dell'audizione dell'ingegnere Fortini, di cui una parte era effettivamente secretata, sottolineando che quest'ultima veniva trasmessa «sotto vincolo di mantenimento del regime di segretezza apposto dalla Commissione»;



che successivamente, il 3 maggio 2017, il medesimo Presidente comunicava alla Procura ricorrente la decisione della Commissione di mantenere la segretezza, ponendo in evidenza che era stato richiesto allo stesso ingegnere Fortini di «esprimere la propria valutazione sulla persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione» e che il medesimo aveva chiesto di mantenere la segretezza dell'atto;

che la medesima Procura chiedeva formalmente il 23 giugno 2017 la desecretazione del verbale, rappresentando che quest'ultimo era stato ormai acquisito agli atti del procedimento e, dunque, qualunque fosse stato l'esito delle indagini preliminari, avrebbe dovuto essere formalmente depositato alle parti, in tal modo determinando un possibile contrasto con il provvedimento di segretezza;

che il 13 luglio 2017 il Presidente della Commissione di inchiesta ribadiva che la deliberazione relativa al mantenimento del segreto era stata già assunta il 3 maggio, ma che, attesa la richiesta formale della Procura della Repubblica, l'Ufficio di presidenza avrebbe valutato «le eventuali iniziative da assumere»;

che alla data di presentazione del ricorso, tuttavia, non era stata comunicata alcuna iniziativa volta alla desecretazione del verbale;

che, alla stregua di tale evoluzione della vicenda, a parere della ricorrente la Commissione bicamerale non si sarebbe attenuta, nella segretezza delle dichiarazioni, ai principi al riguardo affermati da questa Corte, la quale ha più volte sottolineato come il segreto degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta deve essere qualificato alla stregua di segreto di tipo funzionale, nel senso che esso è destinato a soddisfare le esigenze funzionali dell'organo parlamentare;

che, nel frangente, tale limite non sarebbe stato osservato in quanto: 1) la Commissione si sarebbe limitata a motivare il diniego di desecretazione «con esclusivo riferimento alla valutazione dell'Ing. Fortini “sulla persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione”»; 2) avrebbe ommesso ogni valutazione e motivazione circa la necessità del mantenimento del segreto in funzione del perseguimento dei compiti istituzionali della Commissione medesima; 3) non avrebbe considerato il fatto che il contenuto delle dichiarazioni dell'ingegnere Fortini erano state ormai disvelate all'opinione pubblica ed acquisite alle indagini, avendo così la segretezza come unico ed esclusivo effetto quello di paralizzare il procedimento penale;

che, nella specie, deduce ancora la ricorrente, il verbale secretato costituirebbe - almeno secondo la prospettazione desumibile dalla denuncia-querela dell'onorevole Vignaroli - sia prova documentale del reato di diffamazione, in quanto contenente le dichiarazioni dell'ingegnere Fortini, sia corpo di reato in relazione al delitto di rivelazione ed utilizzazione di un segreto d'ufficio;

che, di conseguenza, il mantenimento del vincolo del segreto sul verbale in questione ne paralizzerebbe l'utilizzazione processuale, con conseguente pregiudizio per le indagini e per le conseguenti scelte sull'esercizio o non esercizio della azione penale, la quale costituisce un'attribuzione costituzionalmente riservata al pubblico ministero;


che, quanto alla legittimazione passiva, il ricorrente sottolinea come, alla data di proposizione del ricorso, fossero state già sciolte le Camere, con decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017; sicché, la Commissione parlamentare bicamerale, i cui atti hanno dato luogo al conflitto, aveva cessato le proprie funzioni, essendo queste limitate, in base alla legge istitutiva della stessa Commissione, alla durata della XVII Legislatura;

che, di conseguenza, il ricorso viene rivolto anche nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, giacché nella ipotesi in cui la Commissione parlamentare abbia, per qualsiasi causa, cessato di funzionare, «la legittimazione processuale ad agire o a resistere [sia] riassunta dalla Camera medesima» (sentenza n. 241 del 2007).

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in camera di consiglio e senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo e oggettivo, fermo restando il potere, nella successiva fase di merito, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, compreso quello relativo alla ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016 e n. 17 del 2013), deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, in quanto titolare delle attività di indagine (art. 109 della Costituzione) finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che, parimente, deve essere riconosciuta la legittimazione a resistere della Commissione parlamentare di inchiesta, giacché, «a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può



ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37» della legge n. 87 del 1953 (v. ordinanze n. 73 del 2006, n. 228 del 1975; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 1975);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorso è indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.) ed alla connessa titolarità circa lo svolgimento delle attività di indagine (art. 109 Cost.), funzionale alle scelte sull'esercizio dell'azione penale;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;

che, peraltro - poiché la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, alla quale vengono attribuiti gli atti oggetto del ricorso e dei quali si chiede l'annullamento, è cessata *ex lege* dalle proprie funzioni con la fine della XVII Legislatura - la legittimazione a resistere deve ritenersi trasferita in capo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in persona dei rispettivi Presidenti *pro tempore*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino, nei confronti della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con la legge 7 gennaio 2014, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati);

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Franco MODUGNO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 65

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori - Previsione che consente, al ricorrere di determinate condizioni, l'autorizzazione al prelievo, alla cattura o all'uccisione di esemplari appartenenti alle specie dell'orso (*Ursus arctos*) e del lupo (*Canis lupus*).

– Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE), art. 1.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587 - fax n. 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale in carica intimata;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 16 luglio 2018, pubblicata nel BUR n. 29 del 19 luglio 2018, intitolata «Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE»;

Per violazione degli articoli 4, 8 e 107 dello statuto di autonomia della Provincia; dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera *s*) e dell'art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione: in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 di recepimento della direttiva n. 92/43/CEE.

La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge n. 11/2018 con cui, in dichiarata attuazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, autorizza la cattura e l'uccisione dell'orso (specie *Ursus arctos*) e del lupo (specie *Canis lupus*).


In particolare l'art. 1 della legge prevede che «Il presidente della provincia può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea».

Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri tale norma è incostituzionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione degli articoli 8 e 107 dello statuto di autonomia della provincia; dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, e dell'art. 118, comma 2, della Costituzione.

L'art. 1 della legge provinciale in esame, che detta misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori in dichiarata applicazione dell'art. 16 della direttiva n. 92/43/CEE, eccede le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale di autonomia.



Infatti, essa incide nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non è ricompresa tra quelle in relazione alle quali l'art. 8 dello statuto di autonomia riconosce potestà legislativa alla provincia, e che è riservata alla competenza esclusiva dello Stato anche con riferimento ai profili relativi all'allocazione delle competenze amministrative, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; inoltre, essa deroga indebitamente alle disposizioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con cui lo Stato ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni comunitarie emanate in materia.

Interessa precisare che le specie animali cui si riferisce la norma censurata (orso e lupo), rientrano nel novero di quelle particolarmente tutelate nell'ambito dell'ordinamento internazionale, europeo e statale. In particolare la Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, inserisce tali specie tra quelle strettamente protette (allegato II). A sua volta, la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, colloca l'orso e il lupo tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC e una protezione rigorosa (allegati B e D). Inoltre, le suddette specie animali sono inserite tra quelle «particolarmente protette» dall'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto appartenenti alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

In ambito europeo, l'art. 12, par. 1, lettera a) della direttiva 92/43/CE vieta in generale il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di tali specie, salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre, a determinate condizioni, deroghe a tale divieto generale (art. 16).

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva habitat) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. L'art. 11 di detto decreto del Presidente della Repubblica attribuisce esclusivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la competenza al rilascio di autorizzazioni in deroga al prelievo, la cattura o l'uccisione degli esemplari delle specie animali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e che sono contemplate all'ivi richiamato allegato D, lettera a) (tra cui quelle dell'*Ursus arctos* e del *Canis lupus*); e ciò entro limiti ben determinati (come, ad esempio, per la prevenzione di gravi danni alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e alla proprietà) e comunque a condizione che non sussistano soluzioni alternative praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni animali interessate.

Da questo punto di vista il citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, rappresenta un rafforzamento della tutela, prevista per alcune specie oggetto di particolare protezione, delle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in tema di controllo della fauna selvatica. Peraltro, esso è coerente con l'art. 1 della legge n. 157 del 1992, secondo cui la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

La normativa statutaria vigente esclude quindi che tale potestà possa essere ricondotta alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.


La norma provinciale impugnata, che attribuisce le suddette funzioni al presidente della provincia previo parere dell'ISPRA, interviene dunque su materia di competenza esclusiva dello Stato e si pone in contrasto con il quadro normativo vigente, in violazione degli articoli 8 e 117 dello statuto di autonomia, e dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione; e ciò a prescindere dal fatto che essa intenda perseguire le stesse finalità dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel rispetto delle medesime condizioni da esso previste.

Qualora si volessero trasferire le funzioni amministrative di cui trattasi alle province autonome, non si potrebbe prescindere dal rispetto delle norme procedurali dell'art. 107 dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige. Invero, tale norma prescrive che il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province autonome di Trento e Bolzano deve essere effettuato per mezzo delle norme di attuazione ivi previste. Si tratta di una fonte a competenza riservata stabilita da una norma di rango costituzionale (lo statuto), il cui procedimento di approvazione è imperniato su una delibera del Consiglio dei ministri (si tratta di decreti legislativi, se pur peculiari), sentita una commissione paritetica Stato-Regione (o Stato-Provincia - c.d. Commissione dei *sei*).

Per tali ragioni, l'«avocazione» unilaterale alla provincia di funzioni amministrative spettanti allo Stato tramite legge provinciale è senz'altro incostituzionale, a prescindere dal contenuto della disposizione adottata.

Né può dirsi che nel caso di specie la provincia potesse sottrarsi al modulo procedimentale previsto dall'art. 107 dello statuto di autonomia per le Province autonome di Trento e Bolzano, nel presupposto che abbia esercitato le proprie competenze legislative in materia di «caccia» e «agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico», ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 15 e n. 21, del predetto statuto. In proposito si deve osservare che:

a) tali competenze devono essere esercitate nel rispetto delle c.d. norme di grande riforma economico sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, dello statuto di autonomia;



b) alla luce del suddetto principio, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1997 hanno carattere vincolante per l'esercizio della funzione legislativa nelle materie di competenza provinciale, così come già affermato da codesta Corte costituzionale (*cf.* in particolare la sentenza n. 232 del 2017, nonché i precedenti ivi richiamati). Sebbene siano specificamente riferite all'istituto della valutazione d'incidenza (c.d. VINCA), tali affermazioni sono estensibili alle previsioni qui rilevanti in ragione della relativa portata.

2. *Violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.*

La norma impugnata contrasta anche con l'obbligo di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso, gli obblighi di protezione delle specie animali in questione sono sanciti dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, e dalla direttiva «habitat» n. 92/43/CEE.

Invero, sebbene la norma provinciale in esame rispetti formalmente le finalità e le condizioni previste dalla norma statale, il trasferimento delle competenze al livello provinciale è idoneo a determinare un abbassamento del grado di tutela perché comporta la prevalenza di considerazioni di carattere locale su quelle di carattere generale che l'amministrazione statale è in grado di effettuare. Sembra infatti evidente che la determinazione della provincia autonoma di assumere le competenze in materia ha la finalità di preservare gli interessi locali dai danni che possono essere provocati dalla fauna selvatica, e finisce perciò per ledere l'opposto interesse alla conservazione delle specie protette.

3. *Violazione degli articoli 4 e 8, comma 1, n. 15 e n. 21 dello statuto di autonomia della provincia; dell'art. 118, comma 1, della Costituzione.*

Al fine di valutare la legittimità costituzionale della norma impugnata, giova altresì considerare che il lupo e l'orso appartengono alle specie dei grandi carnivori che, in ragione delle proprie caratteristiche ecologiche, si muovono su aree amplissime, certamente non limitate al ristretto ambito di un territorio provinciale. Pertanto, la gestione del lupo e dell'orso richiede necessariamente una pianificazione su scala ultra-provinciale, acquisendo come ambito valutativo l'intero contesto Alpino.

Da queste considerazioni si evince che, in carenza di norma statutaria, l'attribuzione delle attività in questione all'ente provinciale si pone in palese contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza affermati dall'art. 118 della Costituzione. La provincia infatti non può ritenersi in grado di provvedere alle funzioni amministrative in materia, che interessano un ambito territoriale assai più ampio della propria circoscrizione e richiedono conoscenze e strumenti operativi di cui non può disporre.

Queste considerazioni non sarebbero superate qualora si volesse ritenere che le disposizioni in esame riguardino la materia della «caccia» riservata alla competenza della provincia ai sensi dell'art. 8 dello statuto di autonomia. Anche a voler prescindere dalle contrarie argomentazioni svolte con il primo motivo di ricorso in ordine alla attribuzione delle competenze legislative nella materia ed ai limiti della pretesa potestà legislativa provinciale, si osserva che tale potestà deve comunque essere esercitata nel rispetto dell'interesse nazionale alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto di autonomia.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 16 luglio 2018, pubblicata nel BUR n. 29 del 19 luglio 2018, intitolata «Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE» degli articoli 4, 8 e 107 dello statuto di autonomia della provincia; dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) e dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione: in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della direttiva n. 92/43/CEE.

Si producono:

- 1) *copia della legge provinciale impugnata;*
- 2) *copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 6 settembre 2018, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.*

Roma, 12 settembre 2018

L'Avvocato dello Stato: GUIDA



N. 66

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di emissioni odorigene - Procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA - Sanzioni - Competenze della Giunta regionale.

– Legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*; art. 3, in particolare, comma 5; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 9; nonché Allegato tecnico.

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti di Regione Puglia in persona del Presidente *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli, 1 comma 2 lett *a)* e *b)*, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 art. 7 e art. 9 nonché dell'allegato tecnico della legge Regione Puglia 16 luglio 2018 n. 32 pubblicata nel BUR 19 luglio 2018 n. 96, recante «disciplina in materia di emissioni odorigene».

In particolare:

1- degli articoli 2, comma 1 lett. *a)* e *b)*, 3, 4,5,7,9 nonché dell'allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 117, secondo comma, lett. *s)*, Cost. in riferimento all'articolo 7, comma 4-*bis*, comma 4-*ter*, 5 e 7, all'articolo 29-*ter*, all'articolo 29-*sexies*, comma 3, all'articolo 29-*septies*, all'articolo 267, comma 3, all'articolo 271, comma 3, all'articolo 272-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006.

2- degli articoli 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, 3, 4, 5, 6,7 e 9 della L.R Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s)*, in riferimento agli articoli 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.

3- dell'articolo 3, comma 5, della L.R Puglia 16 luglio 2018 n.32 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, in riferimento all'articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.


4- dell'articolo 6 della L.R Puglia 16 luglio 2018 n. 32 per violazione dell'art. 117, comma 6, e dell'articolo 123 Cost., in riferimento agli articoli 7 e 7-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché all'articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto Puglia.

La legge Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018 recante «disciplina in materia di emissioni odorigene» consta di nove articoli, e nella sua globalità, introduce una disciplina in materia di emissioni finalizzata a ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche, che presenta, per i motivi di seguito specificati, profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni, violando le disposizioni in materia di VIA e AIA di cui al Dgls 3 aprile 2006, n. 152 norme statali interposte sotto indicate, e ponendosi in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)* della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e con gli articoli 123 e 117, sesto comma, della Costituzione, avuto riguardo alla disciplina statutaria delle Regioni ed alla potestà regolamentare delle stesse nelle materie di competenza statale.

Occorre premettere che la richiamata normativa statale in materia di limiti alle emissioni inquinanti definisce quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province autonome al fine di garantire la qualità dell'aria del proprio territorio e su detti limiti della potestà legislativa Regionale occorre soffermarsi.

Si richiama in particolare l'articolo 271 del D.lgs. n. 152/2006 comma 3, che prevede «Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.»

La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo per le attività scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'articolo 272 (ovvero le attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre è necessario che ciò avvenga attraverso piani e programmi per le attività soggette ad autorizzazione (al comma 4 è, infatti, previsto che «I piani e i programmi



di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.»).

La disciplina di cui al titolo III-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 citato relativo all'autorizzazione integrata ambientale, in particolare l'articolo 29-*sexies* prevede che «L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

Inoltre l'articolo 29-*septies*, in materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, prevede al comma 1 che «Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5.».

Così delineato il quadro normativo di riferimento della normativa statale le disposizioni della legge regionale in epigrafe ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al Dlvo appaiono lesive di norme costituzionali.

È avviso del Governo, quindi, che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si intende dimostrare con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI


1- Illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, nonché dell'allegato tecnico, della legge regionale Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 117, secondo comma, lett. *s)* della Costituzione. In riferimento all'articolo 7, comma 4-*bis*, comma 4-*ter*, 5 e 7, all'articolo 29-*ter*, all'articolo 29-*sexies*, comma 3, all'articolo 29-*septies*, all'articolo 267, comma 3, all'articolo 271, comma 3, all'articolo 272-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006.

1- Il contenuto precettivo della legge regionale in esame al fine di controllare e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche, introduce specifiche disposizioni volte a disciplinare le procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), in particolare, che così sinteticamente si possono riassumere:

- gli artt. 3, 4 e 5 definiscono puntualmente la procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi;
- l'allegato tecnico stabilisce e dettaglia i metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti, nonché i criteri di valutazione degli impatti olfattivi sul territorio.

Si richiama ancora una volta la normativa statale che, in materia di emissioni odorigene, nella Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», al Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», l'articolo 272-*bis* del d.lgs. 152/2006 prevede che «La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a)* valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;



b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;

d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.». Al riguardo appare opportuno precisare che, la citata Parte quinta, relativamente al proprio campo di applicazione statuisce, al comma 3 dell'articolo 267, che tali disposizioni non possano applicarsi per gli impianti soggetti ad AIA ed, infatti, prevede espressamente ed inequivocabilmente che «Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale». Tale disposizione, pertanto, esclude l'applicabilità dell'articolo 272-bis agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, specificamente invece richiamati dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale in epigrafe laddove prevede che le disposizioni *de quibus* si applicano:


«a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;».

Si rammenta, richiamando quanto esposto in premessa, che la normativa statale in materia di limiti alle emissioni inquinanti definisce puntualmente quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province autonome al fine di garantire la qualità dell'aria del proprio territorio; in particolare l'articolo 271 del d.lgs. n. 152/2006 al comma 3, prevede che «Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.» La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo per le attività scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'articolo 272 (ovvero le attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre è necessario che ciò avvenga attraverso piani e programmi per le attività soggette ad autorizzazione (al comma 4 è infatti previsto «I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.»).

2. La disciplina di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo all'autorizzazione integrata ambientale, in particolare l'articolo 29-sexies prevede che «L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

Inoltre l'articolo 29-septies, in materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale, prevede al comma 1 che «Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.».



Alla luce di un siffatto quadro normativo statale in materia di valori limiti alle emissioni inquinanti la Legge Regionale in oggetto si pone in contrasto sia con l'articolo 29-*sexies*, comma 3, sia con l'articolo 29-*septies* poiché non introduce l'obbligo, per gli impianti soggetti ad AIA, di rispettare "valori limite di emissione" nel territorio, ma piuttosto prevede l'obbligo di adottare specifiche misure di monitoraggio, modalità di costruzione e realizzazione delle installazioni e di gestione degli impianti.

In materia di AIA occorre evidenziare che la normativa statale individua puntualmente la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni per lo svolgimento delle procedure di AIA: in particolare l'articolo 7 del DLgs n. 152/2006 citato al comma 4-*bis* prevede che sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII del decreto e loro modifiche sostanziali, mentre espressamente prevede al comma 4-*ter* che sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nel citato allegato XII e loro modifiche sostanziali. Infine, al comma 5 è stabilito che in sede statale, l'autorità competente ai fini dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che rilascia il relativo provvedimento di AIA con decreto del Ministro.

Il comma 7 prevede infine che: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA.

Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

È, infine, da rilevare che l'articolo 3 della Legge Regionale n. 31/18 citata in epigrafe risulta in contrasto con l'articolo 29-*ter* che disciplina la domanda di autorizzazione integrata ambientale prevedendo, ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti, l'obbligo di presentazione di specifici contenuti della domanda di AIA, individuando puntualmente i dati e le informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione.


Dal sopra richiamato quadro normativo in materia di AIA si può desumere chiaramente come le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/18 citata devono ritenersi in contrasto con le seguenti previsioni statali:

- l'articolo 271, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 152/06 citato, poiché le installazioni soggette ad AIA non rientrano in quelle di cui all'articolo 272, comma 1 (ovvero le attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni) per cui è possibile invece adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati»;

- l'articolo 29-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006 citato in quanto la legge regionale prevede all'articolo 3, per la presentazione delle istanze di AIA di competenza statale, l'obbligo di produrre nell'ambito dell'istanza ulteriore documentazione e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa statale;

- l'articolo 29-*septies*, del D.Lgs. n. 152/2006, citato in quanto la legge regionale non si configura come uno «strumento di programmazione o di pianificazione», non considera «tutte le sorgenti emmissive coinvolte» in quanto le emissioni odorigene sono riconducibili anche ad altri fonti emmissive non considerate dalle disposizioni qui censurate (quali traffico e riscaldamento civile) e non individua chiaramente quali sono le norme di qualità ambientale per cui è necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni odorigene contenute in particolare nell'articolo 3 e nell'allegato della Legge Regionale n. 32/18 citata. Al riguardo occorre evidenziare che le disposizioni censurate configurano anche un vizio di irragionevolezza in relazione all'articolo 3 della Costituzione, in considerazione della circostanza che il parametro limite previsto dalla disciplina regionale di cui si impone il rispetto rappresenta un valore complessivo al quale possono concorrere una pluralità di sorgenti anche non riferite agli impianti autorizzati;

- l'articolo 29-*septies*, del D.Lgs. n. 152/2006 citato, all'ultimo periodo, in quanto la legge Regionale n. 32/18 citata non prevede che le prescrizioni siano richieste dalla Regione in sede di Conferenza di servizi, ma piuttosto in sede d'ufficio nell'autorizzazione integrata ambientale;



- l'articolo 29-*sexies*, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, citata in quanto le disposizioni regionali e il relativo Allegato non introducono l'obbligo di rispettare «valori limite di emissione» nel territorio, ma di adottare specifiche misure di monitoraggio, costruttive e di gestione.

Al riguardo occorre ricordare che il provvedimento AIA può prescrivere l'adozione di specifiche tecniche o tecnologie solo ove si applichi il sopra citato art. 29-*septies* (ovvero quando nel caso in cui uno strumento, di programmazione o di pianificazione ambientale, quali, ad esempio, il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale);

- l'articolo 7, commi 4, 4-*bis*, 5 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 citato in quanto le disposizioni regionali, quali l'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), l'articolo 3, comma 4, l'articolo 5, comma 1, lettera *c*), l'articolo 9 citato disciplinano procedure e attività che spettano allo Stato in materia di autorizzazione integrata ambientale, poiché relative agli impianti di cui all'allegato XII eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dal comma 7 dell'articolo 7 del citato DLgs n.152/2006.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato si deve ricordare che la disciplina della autorizzazione integrata ambientale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione.); è inoltre opportuno aggiungere che, proprio in quanto «trasversale» e «prevalente», la normativa statale nella materia in questione si impone integralmente nei confronti delle Regioni.

Il principio ha trovato costantemente conferma nella giurisprudenza costituzionale anche riguardo alle autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010); nei cui confronti le norme espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano «trasversalmente», su tutti i settori, in quanto norme di grande riforma economico-sociale.


2. Illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettere *c*) e *d*), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*), della Costituzione in riferimento agli articoli 19, 22 e 23 del DLgs. n. 152 del 2006.

Le norme della legge regionale introducono ulteriori contenuti ai fini della presentazione delle istanze per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Tali contenuti non sono prescritti nell'ambito delle procedure dettate dalla normativa statale in materia di VIA e, pertanto, risultano in contrasto con gli artt. 19, 22 e 23 del D.Lgs. n. 152/2006 citato.

Specificamente per le procedure di valutazione di impatto ambientale nonché per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) i contenuti richiesti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/18 ai fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene non sono previsti nell'Allegato IV-*bis* e nell'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 citato, come modificati dal D.Lgs. n. 104/2017. La norma regionale prevede, infatti che «Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni» e che, inoltre «L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge». Preliminarmente va ricordato che la disciplina della valutazione di impatto ambientale rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione; è, inoltre opportuno aggiungere che, proprio in quanto «trasversale» e «prevalente», la normativa statale nella materia in questione, come per l'AIA, si impone integralmente nei confronti delle Regioni che non possono non rispettarla. Si tratta di un orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito tali statuizioni anche riguardo alle autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010) citate, nei cui confronti le norme espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano «trasversalmente», su tutti i settori, in quanto norme di grande riforma economico-sociale.

Ciò premesso, la disposizione regionale in esame risulta non conforme alla vigente normativa statale in materia di VIA, come modificata dal D.Lgs. 104/2017 citato, in particolare in relazione a quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 citato che prevede:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà



normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.».

Appare, pertanto, chiaro che tale norma conferisce a Regioni e Province autonome una potestà legislativa limitata, da esercitare in conformità alla legislazione europea e nel rispetto della normativa statale, allo scopo di stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalità indicate nel sopra riportato articolo 7-bis, comma 8: Regioni e Province autonome possono stabilire regole autonome e ulteriori rispetto alla normativa statale esclusivamente per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Alla luce di un siffatto ambito circoscritto e puntuale della potestà legislativa regionale in materia di VIA, in particolare, l'articolo della Legge Regionale n. 32/18 citato è in contrasto con l'articolo 7-bis citato in quanto essa non è riconducibile ad alcuna delle finalità in vista delle quali il legislatore statale ha riconosciuto un margine di intervento ai legislatori regionali. Certamente essa non tende alla semplificazione del procedimento, ma rappresenta un ulteriore aggravio sia per l'autorità competente, che sarà chiamata ad analizzare e a valutare ulteriori contenuti dello studio preliminare ambientale, sia per il proponente che dovrà procedere ad effettuare ulteriori analisi e approfondimenti nella predisposizione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, pertanto, emerge una palese violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Spettano alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 77 del 2017, n. 249 del 2009 e n. 407 del 2002). Tale disciplina, poi, costituisce un limite per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome che, pur attenendo a materie di loro competenza, presentano tuttavia profili di interferenza con dette esigenze di tutela dell'ambiente (sentenze n. 180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014 e n. 314 del 2009).

3) Illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5 della Legge regionale n. 32/18, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), in riferimento all'articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'articolo 3, comma 5, citato dispone che: «La violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nel provvedimento, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore».

Premesso che la previsione appare sommariamente formulata, in quanto il comma 2 richiamato non prevede attività in senso stretto, se non «dichiarative» (invero, esso recita: «L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge»; appare del tutto generico il riferimento al «sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore», considerato che la legge regionale non è munita di un proprio apparato sanzionatorio, per cui il rinvio parrebbe da intendersi alla disciplina statale di settore, ad esclusione, però, del cit. art. 674 c.p., che non può di certo intendersi come fattispecie incriminatrice «di settore».

Dovendo ritenersi che la disposizione regionale alluda all'art. 279 del Codice dell'ambiente D.Lgs n. 152/2006, che, tuttora, contiene la disciplina delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni nel campo delle emissioni in atmosfera, allora essa delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici penali nuove, consistenti nella «violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nel provvedimenti», da punire appunto con le sanzioni previste dal citato articolo 279 del Codice dell'ambiente, in modo che la previsione va ad incidere sull'«ordinamento penale», ossia, una materia riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La norma regionale dunque introduce un'integrazione di fattispecie da punire a livello penale secondo «il sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore», vale a dire, ai sensi dell'art. 279 del Codice dell'ambiente, così travalicando in materia riservata in via esclusiva al legislatore statale.

4 Illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 32/18 per violazione dell'art. 117, comma 6, e dell'articolo 123 della Costituzione, in riferimento agli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché all'articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004 n. 7.



L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 31/18 prevede che "La Giunta regionale con propria deliberazione provvede all'aggiornamento dell'allegato annesso alle presenti disposizioni". Il successivo comma 2 prevede che "La Giunta regionale definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell'impatto olfattivo per particolari categorie di attività".

La norma reca, all'evidenza, una ipotesi di delegificazione che tuttavia, contrasta sotto molteplici profili con la disciplina dell'istituto *de quo* contenuta nello Statuto della Regione Puglia.

Al riguardo occorre premettere, in via generale, che le norme di uno statuto regionale ordinario sono adottate all'esito di un procedimento rinforzato e, dunque, condizionano la validità di quelle prodotte da una legge regionale, le quali non possono discostarsene pena la violazione dell'articolo 123 della Costituzione. Tanto precisato, si deve immediatamente aggiungere che — in base all'articolo 44, comma 1 dello Statuto della Regione - «La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate».

La disposizione regionale di cui all'art 6 della Legge regionale n. 32/18 si discosta dalle sopra citate previsioni statutarie perché:

a) affida la modifica dell'allegato alla Legge Regionale n. 32/18 a una deliberazione di Giunta, laddove lo statuto esige un regolamento, peraltro da approvare nel rispetto di specifiche prescrizioni procedurali (art. 44, comma 2, Statuto della regione Puglia);

b) risulta del tutto carente sotto il profilo della indicazione dei principi che dovrebbero guidare la giunta nell'attività di delegificazione, non potendosi al riguardo considerare sufficiente la generica disciplina posta dal sopra richiamato articolo 6, comma 2 della Legge Regionale n. 32/18;

c) utilizza lo strumento della delegificazione in violazione del divieto statutario per le materie di legislazione concorrente, che a «fortiori» non può non comprendere anche quelle di legislazione esclusiva statale nelle quali le Regioni operano nello spazio lasciato dallo stesso legislatore statale, come è nel caso della disciplina in esame, senz'altro interamente ascrivibile alla competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Oltre a quanto appena dedotto in ordine alla violazione dell'articolo 123 della Costituzione va, poi, aggiunto che la fattispecie di delegificazione introdotta dalla normativa regionale in esame contrasta altresì con l'articolo 117, comma 6 della Costituzione per le seguenti considerazioni.

Premesso che la disciplina contenuta nell'allegato di cui si discute ricade certamente nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, si deve sottolineare che, in forza dell'evocato parametro costituzionale, nelle materie di legislazione statale esclusiva le Regioni possono esercitare potestà regolamentare solo sulla base di una delega dello Stato.

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale, tale delega scaturisce dall'articolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 152 del 2006 citato, che però, si riferisce esclusivamente all'autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale.


Ne deriva che l'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale n. 32/18 viola l'articolo 117, comma 6 della Costituzione, nella misura in cui è diretto a delegificare previsioni destinate ad applicarsi anche all'autorizzazione integrata ambientale di spettanza statale.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, l'articolo 7-bis, comma 8, del D.Lgs P. 152 del 2006 citato riconosce uno spazio d'intervento alle leggi e ai regolamenti regionali esclusivamente in riferimento alle procedure di propria competenza e per profili strettamente delimitati, dai quali la disciplina contenuta nell'allegato alla legge regionale in oggetto esorbita.

Ne deriva che l'articolo 6, comma 1 della legge Regionale Puglia di cui si discute viola l'articolo 117, comma 6 della Costituzione, nella misura in cui è diretto a delegificare previsioni espressamente destinate ad applicarsi sia ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale di spettanza statale, sia a quelli di spettanza regionale.

P.Q.M.

Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 1, comma 2, lettere a, b, c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonché l'allegato tecnico della legge della Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018 recante «Disciplina in materia di emissioni odorigene», siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.



Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:

- 1- Estratto della attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2018 e della relazione allegata al verbale;
- 2- Copia della legge della Regione Puglia n. 32 del 16 luglio 2018.

Roma, 17 settembre 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: PALMIERI

L'Avvocato dello Stato: MORICI

18C00227

N. 153

Ordinanza del 31 luglio 2018 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Belletti Libera contro Comune di Cesena

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Condono edilizio - Interventi di ristrutturazione edilizia conformi alla legislazione urbanistica ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 - Rilascio del titolo in sanatoria - Condizioni.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 34, comma 2, lettera a).

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente sentenza non definitiva.

Sentenza parziale con contestuale ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2015, proposto da Belletti Libera, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Andreucci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ernesto Palatta, in Roma, via Pinerolo, n. 22;

Contro Comune di Cesena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna (Sezione Prima), n. 1028/2014, resa tra le parti e concernente: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018, il consigliere Bernhard Lageder, nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, respingeva il ricorso n. 980 del 2006 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla ricorrente Belletti Libera avverso i seguenti atti:

(i) il provvedimento n. 20/87 del 22 maggio 2005 del Comune di Cesena, con cui era stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente il 10 novembre 2003 ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione a un intervento «di ristrutturazione edilizia consistente nella costruzione di un solaio intermedio in una porzione di attrezzatura agricola sita in Cesena, Via Madonna dei Settecrociari n. 680, con conseguente creazione di due unità abitative, una per piano, e realizzazione di un piano interrato, catastalmente distinte al C.T. al Fg. n. 142, mappali n. 125 - 94» (v. così, testualmente, la descrizione dell'intervento contenuta nel provvedimento di diniego), con la testuale motivazione «che l'art. 34, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 23/2004 stabilisce che non è ammesso il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato aumento delle unità immobiliari», e «che l'art. 33, comma 3, lettera *b*) stabilisce che per gli ampliamenti di manufatti esistenti il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso nei casi di aumenti della cubatura entro i limiti di 100 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari»;

(ii) (con i motivi aggiunti) l'ordinanza comunale n. 20/527/EA/ac del 15 luglio 2009, notificata il 29 luglio 2009, con cui alla ricorrente era stata ordinata «la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi allo stato autorizzato ripristinando l'uso del manufatto a servizio agricolo, attraverso altresì: la demolizione del solaio intermedio; la demolizione della scala; l'eliminazione della porzione in ampliamento (piano interrato)», entro il termine di novanta giorni dalla notificazione, con richiamo del provvedimento di diniego di condono e con la testuale motivazione che «la citata trasformazione edilizia è avvenuta in assenza del permesso di costruire in violazione dell'art. 12 legge regionale n. 31/2002 ed in assenza di denuncia di deposito sismico in violazione dell'art. 94 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01, in violazione dell'art. 69 delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di questo comune (ambito rurale della collina) in quanto lo stesso vieta la realizzazione di piani interrati e seminterrati, essendo state realizzate altresì unità abitative non consentite».


1.1. In particolare, l'adito Tribunale amministrativo regionale provvedeva come segue:

(i) respingeva il primo motivo del ricorso principale — con cui era stata censurata la violazione dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, poiché tale disposizione legislativa non poneva limitazione alcuna alla possibilità di condono in relazione al numero delle unità abitative realizzate e all'aumento della volumetria oltre la misura di 100 metri cubi, e con cui era stato dedotto che non avrebbe potuto trovare applicazione retroattiva la disciplina regionale applicata dal Comune, sopravvenuta alla data di presentazione della domanda di sanatoria (10 novembre 2003) —, rilevando che l'art. 32, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, ai fini della disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, conteneva un rinvio alla normativa regionale, con la conseguente corretta applicazione, da parte dell'amministrazione comunale, della disciplina regionale di cui agli articoli 34, comma 2, lettera *a*), e 33, comma 3, lettera *b*), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

(ii) in reiezione del secondo motivo del ricorso principale — con cui era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sotto il profilo che l'intervento in questione non avrebbe comportato alcun incremento volumetrico «rispetto all'opera regolarmente autorizzata giacché gli interventi (realizzazione del solaio intermedio, cantina e servizi interrati) sono stati realizzati all'interno del volume regolarmente assentito e già da tempo edificato, sia pure con diversa funzione» (v. così, testualmente, il ricorso di primo grado) —, rilevava che «il fatto che il piano interrato non alteri la sagoma dell'edificio preesistente non significa che non si sia determinato un aumento di cubatura poiché l'art. 33 parla non solo di sopraelevazioni, ma anche di ampliamenti e la creazione di un piano interrato costituisce senz'altro un ampliamento»;

(iii) respingeva altresì i motivi aggiunti proposti avverso l'ordinanza di demolizione per asseriti vizi propri, rilevando che:

se fosse esatta l'affermazione della ricorrente circa la conformità dell'intervento abusivo alla normativa urbanistica dell'epoca, sarebbe stato sufficiente chiedere un accertamento in sanatoria, mentre l'intervento, nelle more, non era sicuramente più conforme allo strumento urbanistico, sicché la demolizione diveniva un atto vincolato;



«contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la realizzazione di due appartamenti all'interno di un ex annesso agricolo comporta un aumento del carico urbanistico»;

priva di rilevanza era il tempo trascorso dall'abuso (commesso nel mese di agosto 1997, giusta dichiarazione contenuta nella domanda di condono).

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l'originaria ricorrente, deducendo i seguenti motivi:

a) l'erronea interpretazione dell'art. 32, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, che riserva alla legislazione regionale la potestà di emanare disposizioni per la definizione del procedimento di condono, ma non attribuisce alle regioni la potestà di definire le condizioni sostanziali di ammissibilità della sanatoria, nella specie tutte soddisfatte alla luce della disciplina statale applicabile alla fattispecie in esame;

b) l'erronea reiezione della censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sotto il profilo che il piano interrato era stato realizzato all'epoca della costruzione originaria dell'attrezzaia, con la volumetria prevista nel progetto originariamente autorizzato, mentre l'abuso relativo all'interrato era unicamente consistito nell'esecuzione di tramezzature, impianti e finiture per destinare i relativi vani a servizio della sovrastante abitazione, con conseguente insussistenza di qualsiasi ampliamento volumetrico dell'interrato;

c) l'erronea reiezione delle censure dedotte con i motivi aggiunti, con particolare riferimento all'erronea affermazione dell'aumento del carico urbanistico, attribuendo invero il piano regolatore generale di Cesena agli annessi agricoli il medesimo carico urbanistico delle abitazioni in zona agricola, «riferendo il carico al volume della costruzione e stabilendo gli standards in relazione al volume» (v. così, testualmente, il ricorso in appello), con conseguente identità degli standards urbanistici per l'abitazione rurale e gli annessi agricoli.

L'appellante chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento dei gravati provvedimenti.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Cesena, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione.

4. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO

5. Per le ragioni di seguito esposte, la causa può essere definita in relazione alle sole censure, devolute in appello, che si dirigono contro quella parte della motivazione del diniego di condono impugnato in primo grado, per cui sarebbe stato realizzato un nuovo piano interrato comportante un aumento della cubatura superiore al limite di 100 metri cubi, mentre la definizione delle censure rivolte avverso la restante parte della motivazione del diniego di condono implica la necessità di una rimessione alla Corte costituzionale per vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), legge regionale n. 23/2004, su cui tale parte della motivazione provvedimento si fonda.

5.1. L'impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio si basa su due distinte ragioni ostative, di cui ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggerne la portata dispositiva:

(i) la previsione dell'art. 33, comma 3, lettera b), legge regionale n. 23/2004 — che testualmente recita: «3. Per gli ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti, che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso: [...] b) nei casi di aumenti della cubatura, entro il limite di 100 metri cubi, per ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari, fermo restando quanto previsto al punto 3) della precedente lettera a)» —, sul presupposto di fatto che la realizzazione del piano interrato avrebbe «comportato un ampliamento della cubatura superiore ai 100 mc» (v. così, testualmente, il provvedimento di diniego);

(ii) la previsione dell'art. 34, comma 2, lettera a), legge regionale n. 23/2004 — che testualmente recita: «2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, [...]» —, sul presupposto di fatto che, attraverso la costruzione di un solaio intermedio, sarebbero state realizzate due unità abitative, una per piano.



5.2. Le censure devolute in appello con il secondo motivo d'appello, di cui sopra sub 2.b), avverso la motivazione provvedimento sub 5.1.(i) e la correlativa statuizione reiettiva del Tribunale amministrativo regionale, sono fondate.

Infatti, ad un attento esame delle planimetrie e della relazione tecnica allegate alla domanda di condono, nonché alla luce di una valutazione sistematica e unitaria delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, deve ritenersi che il piano interrato sia stato costruito in forza del progetto originario e sia rimasto inalterato nelle sue caratteristiche dimensionali (volumetriche e superficiali) dagli interventi dell'anno 1997, oggetto dell'istanza di condono.

Costituisce, infatti, massima di comune esperienza, che il primo elemento costruttivo (in ordine cronologico) nella realizzazione di un edificio è costituito dal piano interrato, integrante sotto un profilo tecnico un elemento strutturale dell'intera costruzione, il quale quindi — salvo interventi successivi alquanto dispendiosi sotto un profilo tecnico ed economico — non può che essere stato realizzato in occasione della costruzione originaria del manufatto.

Dalla documentazione planimetrica allegata alla domanda di condono e prodotta in giudizio non emerge minimamente che il piano interrato fosse stato realizzato soltanto in un secondo momento, in occasione degli interventi oggetto dell'istanza di sanatoria, risultandovi per contro che, nella porzione del fabbricato di proprietà dell'odierna appellante, l'elemento strutturale nuovo era costituito dalla realizzazione di un solaio intermedio nella costruzione fuori terra, in modo da formare due unità abitative separate, di cui l'una ubicata al piano-terra e l'altra al primo piano, tra di loro collegate da una scala interna.

Vi emerge, altresì, la costruzione di una scala interna dal piano-terra al piano interrato, ma non risulta che la sagoma dell'edificio — compresa la parte interrata e la «scatola» dell'intero edificio — sia stata modificata.

Il riferimento, nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e nella correlativa dichiarazione dell'istante, al piano interrato come «ampliamento», va, pertanto, interpretato non come qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento, ma come indicazione volta a descrivere la realizzazione del collegamento del piano interrato con il piano sovrastante e la sua destinazione a servizio delle sovrastanti unità abitative, dovendosi alla luce dell'acquisita documentazione planimetrica ritenere comprovata l'esecuzione, nel piano interrato, di mere opere interne, quali tramezzature, impianti, finiture e la scala interna, appunto per adibire i vani cantina a servizio della sovrastante abitazione.

Per le esposte ragioni, di natura assorbente, in accoglimento della censura di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e in riforma dell'impugnata sentenza, il diniego di condono deve essere annullato nella parte in cui è basato sulla ragione ostativa costituita dalla previsione di cui all'art. 33, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 23/2004, per l'insussistenza del presupposto di fatto della realizzazione di nuova volumetria, eccedente la misura massima consentita di 100 metri cubi, asseritamente realizzata nel piano interrato. Ne consegue, altresì, l'accoglimento delle censure di invalidità derivate proposte avverso l'ordinanza di demolizione (v. pp. 3 ss. dell'atto per motivi aggiunti di primo grado), nella parte in cui la stessa si riferisce al piano interrato e alla relativa scala interna di collegamento con il piano sovrastante.


5.3. Scendendo all'esame delle censure devolute in appello con il primo motivo d'appello, di cui sopra sub 2.a), dedotte avverso la motivazione provvedimento sub 5.1.(ii) e la correlativa statuizione reiettiva del Tribunale amministrativo regionale, si osserva che sono infondati i profili di censura con cui si deduce l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina statale in materia di condono straordinario ex art. dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, anziché della disciplina regionale di cui agli articoli 26 ss. legge regionale n. 23/2004.

5.3.1. Infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2004 — per quanto qui interessa — ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;

l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326/2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale.



In esecuzione di tale sentenza della Corte costituzionale è, poi, intervenuto il legislatore statale con l'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, stabilendo che la legge regionale di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 168/2004. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di tali previsioni, ha emanato la disciplina del condono, nei limiti rientranti nella potestà legislativa delle regioni ordinarie secondo le statuizioni della sentenza n. 196/2004 della Corte costituzionale — tra l'altro introducendo gli articoli 33 e 34, posti a base del provvedimento di diniego —, disponendo, in aderenza a tale quadro normativo, che la disciplina regionale deve trovare applicazione anche alle domande di condono presentate ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, prima dell'entrata in vigore della legge n. 191/2004, di conversione del decreto-legge n. 168/2004 (v. articoli 26 e 27 legge regionale n. 23/2004).

Con la successiva sentenza n. 49/2006, la Corte costituzionale ha, poi, escluso il contrasto di una serie di leggi regionali — tra cui la legge regionale n. 23/2004 della Regione Emilia-Romagna — con l'art. 117 Cost., sotto i vari profili sottoposti al suo sindacato, riconoscendo al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modellare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, in tema di condizioni di ammissibilità, di ampiezza e di limiti.

Infondati sono, pertanto, i profili di censura con cui l'appellante assume l'applicabilità, alla fattispecie *sub iudice*, della disciplina statale di cui al decreto-legge n. 269/2003, anziché di quella regionale di cui alla legge regionale n. 23/2004, con la conseguenza, per quanto qui interessa, che alla fattispecie *sub iudice* trova applicazione la sopra citata previsione dell'art. 34, comma 2, lettera a), legge regionale n. 23/2004, addotta dall'amministrazione comunale quale seconda, autonoma ragione di diniego.


5.3.2. Ebbene, ritiene il Collegio che la previsione legislativa all'esame — che testualmente recita: «2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari; [...]» —, non si sottragga alla questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, quale di seguito rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 87/1953.

Si precisa, al riguardo, che la questione è senz'altro rilevante, non potendosi dubitare dell'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale attinenti a leggi di cui il giudice *a quo* debba fare diretta applicazione ai fini della decisione della causa in relazione al *thema decidendum* (e, nel giudizio d'appello, al *devolutum*). Ipotesi, questa, che esattamente ricorre nella fattispecie, risultando con i motivi d'appello devoluti al presente grado questioni che non possono essere decise indipendentemente dall'applicazione della citata disposizione di legge regionale, posta dall'amministrazione comunale a fondamento della provvedimento di diniego dell'istanza di condono.

In punto di non manifesta infondatezza, ritiene il Collegio che la citata disposizione, nella parte in cui limita le eccezioni all'ivi affermato principio dell'insanabilità di interventi di ristrutturazione (conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003), che comportino un aumento delle unità immobiliari — quale l'intervento in esame, costituito dalla realizzazione del nuovo elemento strutturale del solaio intermedio con la creazione di due unità immobiliari —, all'ipotesi delle sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari» non si sottragga a seri dubbi di costituzionalità.

Tale limitazione appare, segnatamente, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento sanciti dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, in tal modo, finiscono per essere trattati in modo diverso ipotesi del tutto assimilabili, quale quello dell'aumento delle unità abitative in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, ottenute attraverso il recupero a fini abitativi di spazi interni preesistenti diversi dai sottotetti, non accompagnati da un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (peraltro, nella specie non contestato alla ricorrente come motivo ostativo al condono, ma richiamato, ad altri fini, nel provvedimento di demolizione) ed a carico urbanistico immutato (come nel caso di specie, in cui trova applicazione la disciplina urbanistica del piano regolatore generale di Cesena relativa alla zona di «Ambito rurale della Collina», dettata dall'art. 69 delle norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo agli usi consentiti «U5/1 abitazioni rurali» e «U5/2 annessi agricoli»).

Appare, infatti, priva di adeguata *ratio* giustificatrice la limitazione della condonabilità di interventi edilizi, comportanti un aumento delle unità immobiliari ubicate in edifici residenziali bi- o monofamiliari (quale l'immobile di proprietà dell'odierna appellante), alle unità recuperate dalla trasformazione abitativa solo dei sottotetti, e non anche di altri



spazi interni, ad organismo edilizio rimasto invariato per sagoma e volumetria, attesa la sostanziale omogeneità delle situazioni messe a confronto (sia sotto il profilo dell'incidenza sul carico urbanistico, sia sotto il profilo del risparmio di aree edificabili, costituenti notoriamente una risorsa scarsa).

Siffatta disciplina differenziata appare, dunque, essere il frutto di una scelta legislativa arbitraria e ingiustificata, in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, inficiante l'esercizio della discrezionalità del legislatore. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio d'appello non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 34, comma 2, lettera a), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Sussistendo tutti i presupposti per sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, quale sopra sollevata, deve essere devoluta alla Corte costituzionale, cui gli atti del presente giudizio vanno pertanto immediatamente trasmessi, previa sospensione del presente giudizio.

5.4. La statuizione sulle spese di causa resta riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (ricorso n. 4184 del 2015), provvede come segue:

1) accoglie il secondo motivo d'appello, per le ragioni esposte al punto 5.2. della motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in parte qua le correlative censure di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, lettera a), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nei sensi e nei termini di cui al punto 5.3.2. della parte-motiva della presente sentenza;

3) dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale quale sopra sollevata;

4) riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di causa;

5) dispone che la segreteria provveda:

alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

alla notificazione della presente ordinanza alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

alla comunicazione della medesima ordinanza al presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e alle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente;

Bernhard Lageder, consigliere, estensore;


Silvestro Maria Russo, consigliere;

Francesco Mele, consigliere;

Oreste Mario Caputo, consigliere.

Il Presidente: BARRA CARACCILO

L'estensore: LAGEDER



N. 154

Ordinanza del 21 giugno 2018 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da M.V. e M.I.R. n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore M.C.R. contro IRCCS - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Effetti dell'ammissione - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice - Prenotazione a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 131, comma 3.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIII

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi;

Letti gli atti del procedimento ex art. 696-*bis* c.p.c. n. 53309/2017, osserva:

1 - Con ricorso del 12 settembre 2017 V. M., premesso di essere stata ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma in data 10 aprile 2017, unitamente al coniuge I. R., nella qualità di genitori di M. C. R., chiedevano al Tribunale di Roma la nomina di un Consulente tecnico di ufficio per l'espletamento di una consulenza tecnica diretta ad accertare se le prestazioni dei medici dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma fossero state eseguite nel rispetto delle linee guida vigenti e quantificare i danni causati al minore a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Ospedale; il tutto nell'ottica dell'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti.

Il quale, costituitosi, rigettava, con motivata comparsa difensiva, ogni addebito.

Il Giudice con ordinanza del 13 novembre 2017 invitava V. M. a produrre la documentazione anche reddituale a sostegno dell'istanza di ammissione al Gratuito patrocinio, ed all'esito del positivo riscontro avutone, così provvedeva con ordinanza del 25 gennaio 2018:

premessi che l'allegazione posta a base del ricorso ex art. 696-*bis* (che soddisfa a mala pena della sua stringatezza, all'onere minimale imposto al presunto danneggiato ed al tempo perimetra insuperabilmente l'indagine), consiste nell'assunto che i medici dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, in relazione alle prestazioni esercitate nei confronti di C. R. affetto da «neurofibromatosi di tipo 1», e a carico del quale veniva successivamente accertata, presso altro nosocomio, malattia neoplastica, non effettuavano, nelle occasioni (15 gennaio 2016 e 24 febbraio 2016) in cui il bambino veniva esaminato dal personale medico del Bambin Gesù, i tempestivi accertamenti (RM e analoghi esami) che avrebbero consentito di accertare sulla base dei risultati degli esami e dei sintomi manifestati;

esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, ed esperita ogni altra eventuale indagine specialistica accertino e descrivano con adeguata se le censure risultino fondate in termini di qualificazione di errore ed in caso di risposta positiva accertino:

i) il rapporto causale tra l'operato del medico ed i postumi, considerando i precedenti morbosità del soggetto e la relazione di concorso-consistenza;

ii) se siano reliquati postumi diversi da quelli (c.d. risultato normale) normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;

iii) l'esistenza del danno differenziale (maggior danno);

iv) se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando allega di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali;

v) se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie *ad hoc*, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;



vi) se ed in che misura percentuale i postumi abbiano limitato e ridotto in maniera permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale.

Dà atto che i CTU inizieranno le operazioni peritali alle ore... del giorno... presso... Acquisisce il giuramento dei CTU.

Fissa all'inizio delle operazioni peritali il termine ultimo per la nomina di CTP anche a verbale dei CTU.

La relazione peritale sarà trasmessa dal consulente a mezzo PEC ai ricorrenti entro il...

I ricorrenti potranno trasmettere le loro osservazioni al consulente con gli stessi mezzi.

I CTU depositeranno, mediante invio telematico e copia cartacea di cortesia, la relazione in cancelleria con le eventuali osservazioni e una sintetica valutazione delle stesse, entro il...

Atteso che uno dei ricorrenti risulta validamente ammesso al beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello Stato e ritenuto equo riduce alla metà gli importi del fondo spese/acconto che determina di € 750,00 più accessori per ciascuno dei due C.T.U. che pone a carico di I. R. M.. Il pagamento delle suddette somme prima dell'inizio delle operazioni, ove richiesto, è condizione per la procedibilità della consulenza.

I CTU potranno, se ritenuto opportuno, tentare la conciliazione della lite, mediante invio di comunicazione alla parte contumace.

Autorizza il ritiro dei fascicoli per la consegna ai nominati CTU.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva,

Dispone la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis;

Nomina consulente tecnico di ufficio medico legale nonché specialista e rinvia per il giuramento all'udienza del...

Fare avvisi anche ai CTU nominati.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il difensore dei ricorrenti dichiarava che M. I. R. non era in grado di versare alcuna somma ai consulenti.

Il Giudice si riservava di provvedere.


2 - La ragione che muove lo scrivente a sottoporre al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115(1) in riferimento agli articoli 1, 3 (in riferimento all'art. 83 del TU spese di giustizia), 4, 24, 35 primo comma, 36 della Costituzione, attinge alla ritenuta irragionevolezza dell'accettazione, alla quale impinge il diritto vivente, del principio che i consulenti tecnici del giudice debbano e possano lavorare gratuitamente nei casi in cui, ammessa la parte al Gratuito patrocinio a spese dello Stato, non vi siano altri soggetti sui quali legalmente possa farsi gravare il loro diritto al compenso per il lavoro svolto.

Vi sono svariati casi nei quali tale ultima situazione si verifica, ma per circoscrivere, anche in termini di rilevanza, il discorso, è sufficiente rimanere nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696-bis, che ci occupa, dove non è oggettivamente possibile porre a carico le spese (è indifferente se fondo spese o liquidazione finale) su soggetto diverso dal ricorrente, e ciò per la semplice ragione che il procedimento in questione non è destinato a concludersi con una pronuncia del giudice di regolazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., cosicché le stesse non possono che fare carico sulla parte che ha promosso il ricorso (salva la statuizione che intervenga al riguardo all'esito del successivo giudizio di merito la cui esistenza peraltro, è bene dirlo per evitare deviazioni dal tema, è solo eventuale)

La questione è quindi rilevante in questo giudizio — che in ragione della precisa e motivata presa di posizione, anche con corredo di documentazione probante — dell'ICCR non ha probabilità ragionevole di conciliazione — perché solo attraverso la pronuncia di incostituzionalità che si invoca potrà essere rimosso l'ostacolo che si frappone all'unica possibilità che, in questo procedimento i consulenti nominati possano ricevere un compenso.

Ai quali, diversamente, dovrà essere richiesto, in modo chiaro e leale, di lavorare gratuitamente per la Giustizia.

(1) Testo unico spese di giustizia, art. 131 3° Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.



Infatti, sia pure disposta la prenotazione a debito e sia pure emesso da parte del giudice il decreto di liquidazione, per le ragioni di seguito esposte è ineluttabile che il Ministero della giustizia e per esso i dirigenti di cancelleria che rispettano le istruzioni gerarchiche del Ministero, non daranno, come non danno — circostanza ubiquamente nota — seguito al provvedimento di liquidazione.

Né è altresì sostenibile per evitare la censura che rispettosamente si affida alla Corte delle leggi, che sia onere nel C.T.U. adire, contro il cennato provvedimento generale del Ministero della giustizia ricorso al giudice amministrativo, per l'annullamento e ciò non tanto (e non solo) per la evidente fuorvianza dell'onere che si addosserebbe ad un soggetto che non ha neppure la possibilità di rifiutare l'incarico, ma per l'assorbente ragione che non si ravvisa, in tale eventuale ricorso al Tribunale amministrativo regionale, un *fumus* di fondatezza.

3 - Come è noto, alla Corte costituzionale è stato più volte richiesto il vaglio di costituzionalità in ordine alla norma in oggetto.

Per il fondato sospetto che in una molteplicità di situazioni (ATP, volontaria giurisdizione, etc.) il lavoro del consulente tecnico di ufficio nell'ambito del rito civile fosse, ontologicamente, destinato a non trovare remunerazione.

E la Corte costituzionale ha ripetutamente ritenuto infondato il sospetto dei giudici remittenti.

Il Giudice è consapevole che se dedotta la questione d'incostituzionalità negli stessi precedenti termini, la giurisprudenza della Corte la sanzionerebbe con l'inammissibilità.

La presente ordinanza quindi intende introdurre prospettive e profili diversi di interpretazione della norma rimessa e del quadro di riferimento, alla luce dei quali si auspica che la Corte, anche al di là della strada maestra della dichiarazione di incostituzionalità, possa, quanto meno, licenziare un provvedimento, per l'autorevolezza del soggetto promanante, di non minore efficacia generale (quale una sentenza interpretativa di accoglimento mediante la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice *a quo* alla disposizione di legge oggetto della questione, accertata la fondatezza della questione, dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione nel solo significato difforme da Costituzione); idoneo a risolvere la grave e incresciosa situazione determinatasi sul territorio nazionale che è come si è detto, che i consulenti tecnici del giudice, ove non vi siano parti (diverse dallo Stato) paganti, lavorano gratis.

Occorre quindi in primo luogo ripercorrere la vicenda normativa e le sue interpretazioni.

L'art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 distingue, ai fini del pagamento, gli onorari «dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato» che «sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione».


Le «indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi» sono invece prenotate a debito.

Oltre che con precedenti pronunce (sentenza n. 287 del 2008, ordinanza n. 209 del 2008, la Corte costituzionale non accoglieva le censure con l'ordinanza n. 12 del 2013 (come nella di poco successiva Corte costituzionale, 16 maggio 2013, n. 88) sulla base dei seguenti argomenti:

1. non risultano giustificati i dubbi espressi dal rimettente in ordine alla individuabilità di una parte soccombente in relazione ad un giudizio del tipo ora sottoposto alla sua attenzione, e sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi; che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del decreto legislativo n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario;

2. aggiungendo che non sussiste, come più volte affermato in via generale dalla stessa Corte, disparità di trattamento, in materia di spese in giudizi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispetto ai soggetti operanti con distinti compiti, attribuzioni e funzioni, nell'ambito dei singoli giudizi, ovvero nell'ambito dei giudizi civili o penali; perché la ontologica eterogeneità dei soggetti ovvero dei modelli processuali posti a confronto non consente di istituire fra gli stessi un valido rapporto di comparazione, in un ambito di discrezionalità del legislatore di modulare diversamente le diverse fattispecie;

3. e, specificamente quanto all'ATP, ricordando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili, in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n. 2937), ovvero al termine del conseguente giudizio di merito (Corte di cassazione, sentenza 23 dicembre 1993, n. 12759).



Successivamente ai provvedimenti della Corte il Ministero della giustizia ha emanato un provvedimento di carattere generale, quello indicato in epigrafe, che in virtù del rapporto gerarchico esistente nella pubblica amministrazione, ha prodotto l'esito che le diramazioni del Ministero deputate a dare corso ai decreti di liquidazione dei giudici a favore dei CTU nelle cause e nei procedimenti dove, in presenza di ammissione al G.P. e prenotazione a debito, non vi sia alcuna parte nei cui confronti sia possibile ottenere (in punto di diritto o di fatto) il pagamento, si rifiutano di farlo, ritenendo l'eventuale pagamento da parte e a carico dello Stato atto *contra legem*.

Allo stato pertanto è lecito affermare, quanto meno quale fotografia della realtà italiana, che i Consulenti tecnici di ufficio dei giudici nazionali, nelle condizioni dette, sanno, accettando l'incarico, di lavorare gratis(2)

Ad avviso del remittente le conclusioni alle quale giunge il Ministero della giustizia con la circolare 8 giugno 2016 sono, secondo lo *ius conditum*, condivisibili.

A tale fine è necessario ben focalizzare il significato dell'espressione prenotazione a debito.

Secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002:

«prenotazione a debito» è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; mentre

«anticipazione» è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

L'art. 131 prevede che:

a. per effetto dell'ammissione al G.P. e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario;

b. gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.

In relazione a quanto precede, il Ministero nella circolare di cui in epigrafe osserva esattamente:

«Questa Direzione generale, pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ritiene di non poter tuttavia condividere la suesposta conclusione, in considerazione sia della chiarezza del disposto normativo di riferimento, sia della costante interpretazione dello stesso fornita da parte della Corte costituzionale: quest'ultima infatti, precisando nell'ordinanza da ultimo citata che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa «chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario», non ha fatto altro che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ma non ha certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (ed infatti, come ricordato in apertura, la norma dell'art. 3, lettera s), definisce «prenotazione a debito» l'annotazione «a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero»).

La norma di cui all'art. 131, n. 3 integra in definitiva una disposizione erronea che non è possibile correggere in via interpretativa da parte del giudice ordinario.(3)

Invero, la norma assimila alle «spese» non sopportate dallo Stato (per le quali la definizione prenotazione a debito è perfettamente calzante), «spese» (onorari da pagare ai CTU) che per definizione (art. 3, lettera S, TU cit.), non implicano, come quelle surripotate, un mancato introito per lo Stato, ma evocano caso mai una spesa (in senso attivo), a carico dello Stato.


Invero, secondo la testuale previsione della legge (art. 131, n. 2), sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

(2) Consapevolezza sgradevole e inquietante perché, seppure nessuno e men che meno lo scrivente, lo voglia pensare, potrebbe taluno sospettare che sia umano, seppure non corretto, che nella definizione dell'incarico ricevuto, il CTU sia tentato di propendere per la tesi che maggiormente allontana il rischio di restare senza compenso.

(3) La pratica dell'interpretazione costituzionalmente orientata, avviata su impulso della stessa Corte costituzionale, qualche decennio addietro, oltre a presentare inconvenienti (rectius: rischi) di carattere generale, tot capita tot sententiae, potendo causare un corto circuito con la funzione di verifica e decisione accentrata voluta dal legislatore Costituente; in questo caso sarebbe, in tutta evidenza, un *telum imbelles sine ictu*, non essendovi alcuna possibilità che l'opinione espressa da un giudice ordinario in un procedimento civile nel quale il Ministero della giustizia non è neppure parte, lo induca a un *revirment*.



- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

Tutti quindi mancati introiti dello Stato, per i quali si prenota a debito l'eventuale futura riscossione.

Per contro la disciplina (normativa, art. 131, n. 3) chiama surrettiziamente prenotate a debito voci di spesa che semmai (nell'interpretazione già proposta dalla Corte) integrerebbero anticipazioni.

La norma è invero suscettibile di due sole interpretazioni:

1) o si tratta di un'anticipazione da parte dello Stato, sia pure, condizionatamente all'impossibile ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione (art. 131, n. 3).

Ma in questo caso vi è l'ostacolo insormontabile (per il giudice ordinario) della testuale (e contraria) denominazione operata dalla legge di prenotazione a debito, che è cosa diversa dall'anticipazione.

Prenotazione a debito, giova ripeterlo, è secondo la legge (art. 3 testo unico cit.), l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento;

2) ovvero, e per contro, si tratta di ciò che la legge dice testualmente, cioè di una prenotazione a debito.

Ma in questo caso è escluso che l'Erario possa pagare, perché lo Stato, con la prenotazione a debito, come si è visto, non paga, semplicemente non riscuote (per lo meno all'attuale).

Né si vede come si possa uscire dall'empasse senza un autorevole e definitivo contributo attivo (sentenza di incostruzionalità o di accoglimento interpretativo) della Corte.

Per il che non sembra possa essere di ostacolo, l'eventuale argomento della discrezionalità del legislatore.

La quale, come da giurisprudenza della stessa Corte, si deve misurare con altri principi, ed in particolare con quello di ragionevolezza e del rispetto della coerenza interna del sistema normativo.

Per quanto riguarda il mittente, il discorso finisce qui.

Solo per completezza, si aggiungono due notazioni.

Una generale e l'altra specifica al caso in esame.

1) Il consulente tecnico di ufficio nel giudizio penale riceve i compensi anticipati dall'Erario. Orbene, se è indubbio che diversi sono i campi e le procedure, che altro è il penale rispetto al civile, è tuttavia difficilmente sostenibile che sia ragionevole che nel penale il consulente del giudice riceva il compenso e nel civile debba lavorare gratis. Altro sarebbe (ed in questo senso l'invocata sentenza della Corte ben potrebbe sciogliere il nodo, oggi non solubile dal giudice ordinario) che nel solo nel civile, diversamente dal penale, lo Stato anticipasse, ma solo dopo che si fosse dimostrato vano il tentativo del consulente del giudice di ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.


Diversificazione accettabile, perché, non intrinsecamente irragionevole, ben potrebbe rientrare nell'ambito della discrezionalità del legislatore.

2) Infine, il procedimento ex art. 696-bis.

Vale ricordare che per questo procedimento cautelare:

Non si configura, neppure in astratto la soccombenza (salvo le patologie dei ricorsi inammissibili *et similia*) la quale a sua volta postula una domanda che possa essere accolta o rigettata. Il giudice che lo ammette, nomina un consulente che svolge la sua opera ed il procedimento semplicemente si conclude con la conciliazione (senza la relazione del consulente) ed il verbale relativo, ovvero, in caso di mancato accordo, con il deposito della relazione; mentre rimane del tutto estraneo il meccanismo di cui agli articoli 696-sexies e 696-octies c.p.c. per la elementare ragione che difetta un'ordinanza di accoglimento della domanda;

Non essendo prevista la soccombenza non è ontologicamente configurabile la regolamentazione delle spese; che è rimandata ad una fase successiva che tuttavia non essendo necessaria (come per esempio per il sequestro) può del tutto mancare (come di fatto e sovente accade in caso di consulenza negativa per il ricorrente; nell'inerzia della controparte che non abbia interesse a riaprire il gioco). Venendo meno in tal caso la possibilità di regolare nella fase di merito anche le spese del procedimento ex art. 696-bis, comprese quelle della CTU.



P.Q.M.

A scioglimento della riserva, il Tribunale di Roma nella persona del giudice remittente, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 24, 35 primo comma, 36 della Costituzione.

Sospende il procedimento e manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla Corte costituzionale, alle parti del presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.

Roma, 21 giugno 2018

Il Giudice: MORICONI

18C00228

N. 155

Ordinanza del 13 aprile 2018 del Tribunale di Livorno sul ricorso proposto da Al Hamza di Ali Liaqad - Impresa individuale in persona del titolare Liaqad Ali contro Ministero dello sviluppo economico - Telecomunicazioni Ispettorato Territoriale della Toscana.

Sanzioni amministrative - Codice delle comunicazioni elettroniche - Misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 98, comma 9, come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera *d*), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

(UNICA CIVILE)

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4510/2008 promossa da Impresa individuale, in persona del titolare Liaqad Ali Al Hamza di Ali Liaqad (codice fiscale: LAILOQT55L15Z236N), con il patrocinio dell'avv. Susini Patrizia e dell'avv., elettivamente domiciliato in via De Lardarel n. 8 - 57123 Livorno, presso il difensore avv. Susini Patrizia;

Attore/I

Contro

Ispettorato Territoriale della Toscana - Ministero dello sviluppo economico - Telecomunicazioni (c.f.), con il patrocinio dell'avv. Monnanni Francesco e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana - Pellicceria, 3 Firenze, presso il difensore avv. Monnanni Francesco;

Convenuto/I

Terzo chiamato/I

Intervenuto/I

Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione trattenuta in riserva all'udienza del 25 luglio 2016.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta,



rilevato che nel corso del giudizio di opposizione in oggetto di cui all'art. 23, legge 24 novembre 1981 n. 689 proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 26503 dei 7 novembre 2008, parte ricorrente ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, eccezione di incostituzionalità della norma a fondamento del predetto provvedimento amministrativo (art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato con decreto-legge n. 262/06 convertito in legge con Legge n. 286/06, art. 2, comma 136, lettera *d*), eccezione parzialmente condivisa anche dalla difesa di parte resistente.

Rilevato che il contenzioso trae origine dalla mancata comunicazione da parte dell'opponente (titolare dell'impresa individuale Al Hamza, quale piccolo esercizio di offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, senza dipendenti e con un fatturato estremamente ridotto) entro i termini assegnati, delle informazioni necessarie all'Amministrazione ai sensi dell'art. 10, decreto legislativo n. 259/03 allo scopo di definire l'*iter* istruttorio relativo al conseguimento dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico in luoghi presidiati del servizio di «phone center» di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo.

Rilevato che la violazione rilevata ha determinato la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03 il quale contempla che «...ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.».

Rilevato quindi che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 26503 del 7 gennaio 2008 oggetto di opposizione è stata quindi emessa a fronte del mancato pagamento della sanzione amministrativa di € 30.000,00 oltre spese di notifica e che tale importo è stato determinato in misura pari al doppio del minimo edittale ed in ragione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 136, lettera *d*), decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 28 novembre 2006 n. 286, che ha decuplicato il valore minimo e massimo della sanzione pecuniaria già prevista dall'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03 in origine da € 1.500,00 ad € 15.000,00.

Rilevato altresì che la questione di legittimità costituzionale della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto con la legge finanziaria del 2006 la norma originaria stabilita nel Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha visto decuplicato l'importo della sanzione nella medesima prevista (la sanzione minima è stata elevata da € 1.500,00 ad € 15.000,00 e la massima da € 115.000,00 ad € 1.150.000,00) senza alcuna differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che con ciò è stato leso — in particolare per quanto attiene al minimo edittale — il canone di ragionevolezza che deve guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni.

Che pur non potendosi sindacare le scelte legislative in ordine all'entità dei minimi e dei massimi delle sanzioni previste, pur tuttavia va rilevato che la norma in questione trova attuale indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale così come rivisti nel 2006, sia nei confronti di importanti società di capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio grandi gestori di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di modeste imprese individuali che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati quali negozi o alte tipologie di esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point ecc.).

Che l'attuale entità delle sanzioni non consente a chi le commina trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dell'idoneità organizzativa dell'impresa di comprendere e riscontrare le richieste di comunicazione provenienti dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da valutarsi anche in base alla capacità reddituale) dell'impresa cui le sanzioni vengono comminate, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione della finalità detenente della norma, vuoi perché eccessiva e sproporzionata per i piccoli imprenditori, vuoi perché irrisoria ed inadeguata per le grandi società di telecomunicazione.

Che la sanzione amministrativa in questione, nella sua entità, non appare pertanto contenuta entro i limiti di congruità e ragionevolezza, né appare proporzionata a conferire nei casi di condotte omissive quali quella oggetto del procedimento di opposizione in oggetto, un adeguato aspetto retributivo alla sanzione stessa. Che detti limiti sono stati, viceversa, rispettati nel settore della emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 117, per quanto concerne o l'applicazione delle medesime sanzioni previste dall'art. 98 decreto legislativo n. 259/03, e dove, a fronte della decuplicazione dei valori edittali stabilita dall'art. 2, comma 136, lettera *d*), decreto-legge n. 262/06 sono intervenute in tempi successivi norme (art. 1, comma 930, legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 4, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 120 con riferimento all'art. 51, decreto legislativo n. 177/05), che hanno previsto una riduzione dei valori edittali previsti dalle normative di riferimento verso le imprese di radiodiffusione sonora, nonché delle emittenti televisive private locali, riconoscendo una diversa rilevanza tra esercenti la medesima attività (emittenti radiofoniche e televisive a secondo del livello di esercizio prevedendo un regime sanzionatorio diversificato per valori edittali (che vede in testa e emittenti televisive nazionali da 15.000 a 1.150,00 — quelle radiofoniche nazionali — da 1.500,00 a 115,00 — e le emittenti radiotelevisive locali — da 150 a 11.500,00.



Che la norma per cui si solleva questione di costituzionalità pare porsi anche in contrasto e violazione dell'art. 97 della Costituzione (poiché il profilo di deterrenza che si è voluto attribuire all'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259/03, è tale da rendere inadeguata la sanzione stessa, vista la pressoché impossibile esigibilità del credito), per le ripercussioni che l'incremento della sanzione ha generato sotto il profilo dell'efficacia dell'azione amministrativa. Prima infatti dell'entrata in vigore de nuovi valori edittali, le imprese sanzionate di piccole dimensioni provvedevano al pagamento della sanzione (che solitamente si aggirava in € 3.000,00) in una o più soluzioni e dunque senza ulteriore aggravio per l'amministrazione. I nuovi minimi e massimi edittali hanno invece indotto i sanzionati ad introdurre giudizi di opposizione avverso l'ordinanze ingiunzione, comportando un aggravio della giustizia ed al contempo non consentendo soddisfacimento dell'amministrazione.

P.Q.M.

Tribunale di Livorno - Il G.O.T. in funzione di giudice unico:

a) *Dichiara nuovamente rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (come modificato con decreto-legge n. 262/06 convertito in legge con legge n. 286/06, art. 2, comma 136, lettera d) per violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione;*

b) *Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

c) *Ordina la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

d) *Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte.*

Livorno, 13 aprile 2018

Il G.O.T.: MICHELETTI

18C00229

N. 156

*Ordinanza dell'8 novembre 2017 del Consiglio di Stato (in sede consultiva)
sul ricorso proposto da Cavagliotti Nicandro contro Comune di Sondrio*

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Distanze tra fabbricati - Deroga ai limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

– Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), art. 103, comma 1-bis.

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE PRIMA

Adunanza di Sezione dell'8 novembre 2017.


Numero affare 01480/2016.

Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Nicandro Cavagliotti, nato a Treviso il 2 dicembre 1943 e residente a Sondrio, per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Sondrio 28 novembre 2014 n. 81, d'approvazione di variante del piano di governo del territorio.

La Sezione,

Vista la relazione 9 giugno 2017 prot. n. 103, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e statistici - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;



visto il ricorso, notificato al Comune di Sondrio l'8 maggio 2015;
viste le controdeduzioni del Comune di Sondrio;
visto il proprio parere istruttorio reso nell'adunanza del 7 dicembre 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso:

Il Comune di Sondrio, già dotato del piano di governo del territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale 6 giugno 2011, n. 40, con deliberazione della giunta comunale del 29 settembre 2013 ha attivato un procedimento di variante del medesimo piano, comunicandolo alla cittadinanza. In merito sono state avanzate proposte da parte di alcuni cittadini.

L'ente territoriale ha introdotto, inoltre, modifiche alle norme tecniche d'attuazione, alcune delle quali su suggerimento dell'ufficio tecnico comunale.

Fra le modifiche della normativa, in particolare, una riguarda la disciplina delle distanze tra fabbricati «Distanza minima tra edifici», come dettata dall'art. 3 «Definizioni urbanistiche ed edilizie», dell'elaborato «Definizioni e disposizioni generali del Piano di governo del territorio».

Nella formulazione originaria, essa stabiliva che «Nelle aree comprese in ambiti di trasformazione e nelle aree comprese in ambiti del territorio consolidate (Piano delle Regole) la distanza minima tra edifici deve essere pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10, fatta eccezione per gli edifici nelle aree comprese in ambiti del territorio urbanizzato di antica formazione per i quali la distanza minima tra edifici non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale».

A seguito della variante approvata, il testo della disposizione è stato così riformulato: «Nelle aree comprese in ambiti di trasformazione e in ambiti del territorio consolidate (Piano delle Regole) la distanza minima tra edifici deve essere non inferiore a m 10, fatta eccezione per gli edifici compresi nei tessuti edificati di antica formazione (Taf) per i quali la distanza minima tra edifici non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Limitatamente alle aree comprese in ambiti di trasformazione, la distanza minima deve inoltre essere pari o superiore all'altezza dell'edificio più alto».

Per effetto della variazione è stata sottratta all'applicazione della disciplina più restrittiva (quella che impone una distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto), le aree di nuova edificazione comprese all'interno di un ambito territoriale che, secondo la disciplina dettata dalla legge regionale della Lombardia 11 maggio 2005, n. 12 viene definito «il tessuto urbano consolidato».

In particolare, la riformulata disposizione è riferita agli ambiti territoriali previsti e disciplinati dagli articoli 18 e 19 delle norme di attuazione del piano delle regole. Con l'art. 18 vengono definiti alcuni ambiti di espansione edificatoria che, pur compresi nel perimetro territoriale disegnato al fine d'individuare il cosiddetto «tessuto urbano consolidato», e definiti «tessuti di completamento», costituiscono vere e proprie aree di espansione edificatoria, dato che ai sensi del comma 1 del predetto art. 18 «Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti prevalentemente non edificate, intercluse all'interno del tessuto consolidate di fondo valle o di versante o ai suoi margini. La loro individuazione sul territorio consente di affermare che si tratta di ambiti privi di edificazione, da assoggettare per la prima volta a processo urbanizzativo ed edificatorio. Tale risulta la condizione dell'ambito n. 15, adiacente alla proprietà del ricorrente, individuato dall'art. 19, quale ambito assoggettato a piano attuativo obbligatorio. Tale ambito conferma una previsione già presente nel previgente piano regolatore generale approvato negli anni '90, laddove era individuata come zona «RT n. 17», assoggettata a piano attuativo obbligatorio, coinvolgente il medesimo ambito territoriale, assolutamente privo di edificazione e destinato a nuovi insediamenti residenziali, ubicato ai margini estremi dell'aggregato urbano edificato, lungo la strada che introduce alla Valmalenco, caratterizzata da una elevata acclività.

Il citato ambito, individuato nel piano generale del territorio come ambito n. 15 nell'art. 19, conferma la delimitazione dello stesso ambito territoriale individuato nel precedente piano regolatore generale come «RT n. 17», mai coinvolto in precedenza in processi di urbanizzazione di edificazione, atteso che è stata assoggettata in entrambi gli strumenti urbanistici a piano attuativo, com'è prescritto per tutte le zone che, secondo il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere qualificate come zone di espansione.

L'Amministrazione, nella scelta di denominazioni e sigle delle zone territoriali omogenee differenti da quelle dettate nel decreto ministeriale n. 1444/1968 (prima RT ora ambito *TAC*), ad avviso del ricorrente sarebbero state sottratte alla disciplina che detto decreto ha fissato, specialmente per quanto riguarda il regime delle distanze tra fabbricati,



che assumono valenza integrativa del codice civile, asseritamente non derogabili dalle norme locali con conseguente richiesta di disapplicazione delle disposizioni di strumenti urbanistici che fissino una distanza tra fabbricati inferiore a quella prevista nel citato decreto ministeriale.

Tutti gli ambiti «Tc» individuati dall'art. 19 del piano generale del territorio sono assoggettati o a piano urbanistico attuativo o a permesso di costruire convenzionato obbligatorio, in considerazione proprio della circostanza che si tratta di ambiti non edificati, da assoggettare per la prima volta ad un processo di urbanizzazione che richiede la preventiva pianificazione di dettaglio, o almeno, ove si tratti di un ambito di più limitata estensione, ad un permesso di costruire corredato da una convenzione obbligatoria, mediante la quale garantire gli stessi effetti del piano attuativo.

A conferma, il ricorrente richiama la circostanza che su 20 ambiti «Tc» individuati e disciplinati dall'art. 19 del piano generale del territorio ben 11 sono soggetti al piano attuativo obbligatorio. Fra essi vi è il n. 15, confinante con la sua proprietà, sulla quale insiste un edificio a destinazione residenziale (individuato in catasto al foglio 31 mappale 319 del Comune di Sondrio), a fronte del quale è in corso di realizzazione un complesso residenziale avente altezza largamente superiore a m 10, che non rispetterebbe la distanza pari all'altezza dell'edificio più alto, come prescritto per le zone omogenee C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle zone, totalmente edificate) dall'art. 9, 1° comma, del decreto ministeriale n. 1444/1968.

Il ricorrente evidenzia, poi, che nelle stesse «Norme di attuazione del Piano delle regole al Capo 2 (articoli 14, 15, 16, 17)» vengono disciplinate le altre porzioni del tessuto urbano consolidato che presentano già una condizione di parziale o compiuta edificazione, per i quali vengono ammessi interventi diretti o perfino piani attuativi all'interno dei quali viene consentita una distanza tra gli edifici minore di quella minima di legge, evidentemente in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968.

Tale circostanza fa emergere la presenza, all'interno del tessuto urbano consolidato, di ambiti territoriali molto diversificati fra loro, alcuni dei quali aventi le caratteristiche delle zone di completamento, altri quelle delle zone di espansione.

2. Il ricorrente lamenta che la profonda diversità di condizione oggettiva renda ingiustificata e illegittima la sottrazione al più incisivo regime delle distanze tra fabbricati fissato dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 proprio per le zone di nuova edificazione ed urbanizzazione.

Di conseguenza egli impugna la variante del piano generale del territorio di Sondrio, segnatamente la parte mediante la quale ha modificato la disposizione dell'art. 3 relativa alla distanza tra fabbricati riducendo la misura della distanza tra immobili fronteggianti alla sola misura di ml. 10,00 ed escludendo dall'applicazione della maggiore distanza pari all'altezza dell'edificio più alto i nuovi insediamenti previsti nelle cosiddette «zone TAC», e confermando tale disposizione solo per i nuovi insediamenti in ambiti di trasformazione, senza tener conto del fatto che, invece, per situazioni del genere doveva essere mantenuta la formulazione originaria conforme al dispositivo dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968, data l'identità di condizioni oggettive di ambiti non edificati da assoggettare, per la prima volta, ad un processo di nuova urbanizzazione soggetto a preventiva approvazione di piano attuativo.

A fondamento del ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.


1. Violazione dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968, in quanto è stato espunto dall'ordinamento urbanistico locale l'obbligo del rispetto della distanza minima pari all'edificio più alto, in relazione ad interventi di nuova edificazione, in asserite «Zone di espansione edificatoria aventi le condizioni oggettive delle Zone C».

2. Difetto di motivazione e contraddittorietà, perché l'originaria formulazione del PGT in materia di distanze dettava una disposizione univoca, in conformità alla disciplina prevista dal richiamato art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968, avente valenza vincolante in sede di pianificazione. La decisione di modificare la norma generale sarebbe quindi arbitraria, oltre che carente di adeguata motivazione.

3. Difetto di motivazione, contraddittorietà, deviazione dalla funzione. Il ricorrente sostiene che il 29 settembre 2013, pur in presenza di un PGT approvato (deliberazione del consiglio comunale n. 40/2011), la giunta comunale ha assunto la determinazione di avviare il procedimento di revisione del PGT con l'esplicita affermazione di aggiornare il piano senza alterarne l'impostazione complessiva originaria e al solo fine di correggere errori materiali riscontrati in fase applicativa. Quindi, la rilevante modifica sul regime delle distanze contestata avrebbe il carattere di norma elusiva di tassativi limiti di legge e foriera di ulteriori situazioni di contrasto con il vigente quadro giuridico di riferimento.

Considerato:

3. L'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che: «... le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli



spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».

La Regione Lombardia, con le modifiche introdotte alla legge urbanistica regionale 11 maggio 2005, n. 12 con la legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, ha recepito tali indicazioni stabilendo, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, l'inapplicabilità del citato decreto ministeriale n. 1444/1968 fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima di dieci metri, derogabile all'interno dei piani attuativi.

L'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile n. 1444/1968 dispone che «Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12.

Le distanze minime tra fabbricati — tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) — debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15».

L'art. 1-*bis* della legge regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, prevede che «Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all'interno di piani attuativi)».

Il successivo comma 1-*ter* dispone che «Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1-*bis*, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano».


4. In materia di distanza tra fabbricati, per costante giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3093; 8 maggio 2017, n. 2086; 29 febbraio 2016, n. 856; Corte cassazione civ., sez. II, 14 novembre 2016, n. 23136), la disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile poiché si tratta di norma imperativa la quale predetermina, in via generale ed astratta, le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.

Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile.

Occorre osservare, poi, che la disposizione dell'art. 9, n. 2 del decreto ministeriale n. 1444 riguarda «nuovi edifici», intendendosi per tali gli edifici (o parti o sopraelevazioni di essi: Consiglio di Stato, sez. IV, 4 agosto 2016, n. 3522) «costruiti per la prima volta» e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse. Tale affermazione trova riscontro in una pluralità di considerazioni.

Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi dell'art. 41-*quinquies* legge 17 agosto 1942, n. 1150, — avente per oggetto «Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi» nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2003, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi», sono imposti ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

Ciò significa che essi sono previsti dalla norma primaria per la «nuova» pianificazione urbanistica e non già per intervenire sull'esistente, tanto meno se rappresentato da un singolo edificio (a meno che «l'esistente» non sia esso stesso complessivamente oggetto di pianificazione urbanistica).



Ed infatti, in coerenza con quanto ora affermato, lo stesso art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le zone «A», nel contemplare le distanze tra edifici già esistenti prevede che le distanze «non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti».

Difatti, il discrimine in tema di distanze (con l'introduzione del limite inderogabile di 10 m), nella *ratio* dell'indicato art. 9, non è dato dalla differenza tra zona A ed altre zone, quanto tra costruzione del tutto nuova (ordinariamente non ipotizzabile in zona A) e ricostruzione di un immobile preesistente.

Se così non fosse, risalterebbe l'illogicità della disposizione, non potendosi evidenziare alcuna differenza, sotto il profilo che qui interessa, tra zona A e zona B totalmente edificata (ex art. 2 decreto ministeriale n. 1444/1968).

D'altra parte, a voler applicare il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro preesistente si otterrebbe che, da un lato, l'immobile considerato non potrebbe essere demolito e ricostruito, se non «arretrando» rispetto all'allineamento preesistente (con conseguente possibile perdita di volume e realizzandosi, quindi, un improprio «effetto espropriativo» del decreto ministeriale n. 1444/1968); dall'altro lato, esso non potrebbe in ogni caso beneficiare della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968, allorché la demolizione e ricostruzione (ancorché per un solo fabbricato) non fosse prevista nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo con dettaglio piano volumetrico. Anzi, la stessa circostanza che la deroga di cui all'art. 9, u.c., sia prevista per il tramite di strumenti urbanistici attuativi conferma quanto innanzi affermato e cioè che le norme sulle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente.

In conclusione, in tema di distanze fra costruzioni, l'art. 9, comma 2, decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, «poiché emanato su specifica delega contenuta nell'art. 41-*quinquies* della legge urbanistica fondamentale 17 agosto 1942, n. 1150, ha efficacia di legge dello Stato sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti edilizi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica» (Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2848).

5. Le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi sono state, da tempo, ricondotte dalla Corte costituzionale nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio (Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 2011, n. 309; 1° ottobre 2003, n. 303).

In merito è stato chiarito che «sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall'altro.

La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato».

Con specifico riferimento al riparto di competenze in tema di distanze legali, la medesima Corte ha affermato che «la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo — il governo del territorio — che ne detta anche le modalità di esercizio» (Corte costituzionale, sentenze 3 novembre 2016 n. 231; 23 gennaio 2013 n. 6; 21 maggio 2014 n. 134; ordinanza 19 maggio 2011 n. 173).

Si è affermato di conseguenza che «nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza — statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia di “governo del territorio” —, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ritenuto più volte dotato di “efficacia precettiva e inderogabile”» (Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2012, n. 114; ordinanza 19 maggio 2011, n. 173).

Con riferimento ad eventuali deroghe, la Corte ha ritenuto che tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.



Le richiamate conclusioni sono state ribadite anche a seguito dell'emanazione dell'art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 — e dell'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Ad avviso del giudice costituzionale, invero, la disposizione ha recepito l'orientamento della Corte «inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenze 20 luglio 2016, n. 175 e 21 settembre 2016, n. 178).

6. L'art. 103, comma 1-*bis*, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, non affidando l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici» e non essendo funzionale ad un «assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio», riferisce la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici, con la conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», in violazione del limite «dell'ordinamento civile» assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sotto i delineati profili la Sezione è dell'avviso che la questione di legittimità costituzionale di cui al comma 1-*bis* dell'art. 103 della legge regionale della Lombardia 2005, n. 12, (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), della legge regionale Lombardia 14 marzo 2008, n. 4), non sia manifestamente infondata. Non può dubitarsi, poi, della sua rilevanza atteso che, come emerge dall'esposizione fin qui svolta, la sua applicazione è decisiva ai fini della decisione della controversia in esame.

Dev'essere disposta, conseguentemente, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sezione prima), visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008:

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, che rimette alla Corte costituzionale, di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, nei sensi indicati in motivazione;*

b) *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento;*

c) *ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza:*

sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al presidente della giunta regionale della Lombardia;

sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Lombardia;

d) *manda alla segreteria per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di causa.*

Il Presidente: CARBONI

L'estensore: CAPOLUPO

18C00230

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-044) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 3,00

